

TRIBUNALE DI CAGLIARI

nelle persone dei sigg.

dott. Giorgio Latti Presidente

dott. Gaetano Savona Giudice est.

dott. Bruno Malagoli Giudice

visto il ricorso depositato l'8.10.2025 da

Il Giglio soc. coop. sociale, C.F. 03529520920, con sede in Carbonia, via Dalmazia n. 38, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesca Bertini che, unitamente all'avv. Francesca Mazza del Foro di Varese, la rappresenta e difende;

ricorrente

per l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui all'art. 44, d.lgs. 14 del 2019;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato l'8.10.2025, Il Giglio soc. coop. sociale ha formulato domanda in bianco di accesso a strumento di risoluzione della crisi ex art 44 d.lgs. 14 del 2019 e ha esposto, per quanto interessa in questa sede, che:

- è imprenditore commerciale, con sede legale nel circondario del Tribunale di Cagliari, ed è in possesso dei requisiti dimensionali necessari per accedere agli strumenti di regolazione della crisi di cui all'art. 44, d.lgs. 14 del 2019;
- versa in stato di crisi, per la cui soluzione intende, appunto, usufruire di uno degli strumenti di cui all'art. 44 cit.;
- in data 17.6.2025, con atto ricevuto dal notaio dott. Francesco Pio Caracciolo di Melissano, ha deliberato ex art. 120 bis, d.lgs. 14 del 2019, di proporre domanda per l'accesso a uno degli strumenti di soluzione della crisi di cui all'art. 44, dl.gs 14 del 2019;
- tuttavia, necessita di ulteriore tempo per la predisposizione di piano e proposta concordataria;
- intende predisporre un piano che preveda la continuità aziendale (la ricorrente, infatti, ha concesso in affitto l'azienda);

Con decreto del 10.10.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, il Tribunale ha concesso il richiesto termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta concordatari, poi prorogato di ulteriori sessanta giorni con decreto dell'11.12.2025.

Il termine complessivo così concesso è scaduto in data 6.2.2026, senza che, tuttavia, la ricorrente provvedesse al deposito del piano e della proposta concordataria.

Deve pertanto procedersi a rigettare la domanda della ricorrente di ammissione a concordato, con conseguente automatica decadenza di eventuali misure protettive e cautelari in essere.

Deve inoltre procedersi a liquidare il compenso in favore del Commissario giudiziale, tenuto conto dell'attività espletata nonché dell'attivo e passivo concordatario dichiarato, autorizzandolo a trattenere dal fondo spese versato dalla ricorrente, a titolo di compenso, le somme liquidate nel dispositivo restituendo le somme residue.

P.Q.M.

rigetta la domanda di ammissione a concordato preventivo;

liquida in favore del commissario giudiziale, dott. Pierpaolo Argiolas, il compenso nella misura di 5.000,00 euro, oltre accessori di legge, autorizzandolo a utilizzare per il pagamento le somme versate dalla ricorrente a titolo di fondo spese;

dispone che il fondo spese residuo all'esito del pagamento del compenso del commissario giudiziale, sia restituito alla ricorrente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 16 febbraio 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti